



*Il Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali
Decreto integrativo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo”*, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, n. 238, *«Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»*;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 537 del 6 dicembre 2017, recante *“Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione, da parte degli uffici esportazione, delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico”*, ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, come modificato dall’art. 1, comma 175, lett. h), n. 1), della legge 4 agosto 2017, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* (di seguito «Codice») e in particolare agli articoli 10, 63-74, come modificati da ultimo dall’articolo 1, comma 175 della legge 4 agosto 2017, n. 124.





*Il Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

VISTO il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti, e in particolare gli articoli 169-173, per quanto ancora applicabili;

VISTO l'articolo 1, comma 176, lettera a), della legge 4 agosto 2017, n. 124, (di seguito «legge n. 124 del 2017») a norma del quale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, definisce o aggiorna *“le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice”*;

VISTO l'articolo 1, comma 176, lettera b), della legge n. 124 del 2017, a norma del quale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, *“istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale”*;

VISTO il decreto ministeriale 7 novembre 2017, con il quale è stato istituito un Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 124 del 2017;

VISTA la relazione finale del citato gruppo di lavoro trasmessa con nota del 5 marzo 2018;

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 246 del 17 maggio 2018 (di seguito «decreto 246 del 2018») che dà attuazione all'articolo 1, commi 175 e 176 della legge n. 124 del 2017, stabilendo condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione e per l'istituzione del “passaporto” delle opere e fornendo indicazioni sulle procedure relative alle cose eseguite da meno di settant'anni e da più di cinquanta, nonché delle cose aventi più di settant'anni di valore inferiore a euro 13.500,00;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557 del 21 marzo 2018 di trasmissione del parere del Consiglio di Stato sezione I n. 545/2018 del 3 marzo 2018, in merito all'eventuale effetto abrogativo implicito dell'articolo 6 comma 1, del d.lgs. n. 222 del 2016 (cd. Scia-2) sull'art. 128 TULPS - Registro delle operazioni giornaliere;

CONSIDERATO che, giusta il suddetto parere, deve ritenersi pienamente vigente l'art. 128 del TULPS che così recita *“I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,*





*Il Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica";

CONSIDERATO che l'art. 63, comma 2, del Codice stabilisce che «*coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 (cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo) annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente...Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali*»;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 1, del decreto 246 del 2018 prevede che l'anagrafe della circolazione internazionale, che verrà attivata sul sistema informativo degli uffici esportazione (SUE), assolve anche agli obblighi di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro *ex art. 128 TULPS*;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 2, del decreto 246 del 2018 prevede che l'anagrafe della circolazione internazionale rilascia, a richiesta, il passaporto di cui all'art. 1, co. 176, lett. b), della legge n. 124/2017, ossia il «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 del decreto 246 del 2018 in base al quale «*Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, adotta le specifiche tecniche necessarie per la attivazione del passaporto elettronico*»;

RITENUTO, alla luce dei precedenti *considerata*, che le specifiche tecniche necessarie per la attivazione del passaporto elettronico, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 246 del 2018 non possono essere adottate senza una preventiva concertazione con il Ministero dell'Interno, segnatamente in ordine alla tenuta dei registri di cui agli articoli 128 del TULPS e 63 del Codice;

CONSIDERATO, altresì, che il sistema informativo degli uffici esportazione (SUE) deve essere adeguato al fine di consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non





*Il Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

assoggettabilità all'attestato di libera circolazione per le cose eseguite da oltre settant'anni con un valore inferiore a € 13.500,00;

DECRETA:

Art. 1

All'articolo 7 del decreto 246 del 2018 è aggiunto il seguente comma:

“6. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'adeguamento del Sistema Uffici Esportazione, da attuarsi entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 9, che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione nonché all'istituzione dell'anagrafe della circolazione internazionale”.

Art. 2

Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 246 del 2018 le parole *“dalla data di pubblicazione del presente decreto”* sono sostituite con le seguenti **“dall'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 63 comma 2 del Codice”.**

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 9 LUG 2018

IL MINISTRO


